

**Nulla il recesso del rapporto di agenzia per motivo antisindacale**

Lo afferma la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20197/05.

La Corte di Cassazione ha affermato come il motivo antisindacale rende nullo anche il recesso dal rapporto di agenzia e ciò sulla base di norme generali di rilevanza costituzionale quali l'articolo 18 e l'articolo 39 della Costituzione che tutelano la libertà sindacale.

Con questa interessante e per certi versi innovativa sentenza, la Corte di Cassazione stabilisce come la prova del motivo antisindacale o discriminatorio nel licenziamento ben possa essere di rango indiziario dal momento che nessun datore di lavoro metterà nero su bianco su questo argomento.

Sarà pertanto sufficiente, afferma la Corte, dimostrare che il motivo antisindacale è stato quello prevalente per il licenziamento o che il motivo formalmente adottato si rivela del tutto inconsistente.

Ud. 06/07/05  
R.G.N. 25364/2002

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALFAPIETRA Vincenzo	- Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore	- Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo	- Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi	- rel. Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BIAGI Paolo, MONGHINI MARIO SERENA, TAVONI MARIA GRAZIA, in proprio e nella qualità di soci della "B.S.T." snc in liquidazione nonché BIAGI PAOLO nella qualità di liquidatore della B.S.T. snc in liquidazione, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell' avvocato PANICI Pier Luigi che li difende unitamente all' avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

RAS SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti Pietro ZANCHETTA e Gianfranco RAITERI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO 2424/B, presso lo studio TRIFIRO' & ASSOCIATI, difesi dagli avvocati TRIFIRO' Salvatore, BONAVENTURA MINUTOLO, PAOLO ZUCCHINALI, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1896/01 della Corte d' Appello di MILANO, depositata il 10/07/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/05 dal Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI;

udito l' Avvocato ANDREONI Amos, con delega dell' Avvocato ALLEVA P. depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l' accoglimento del ricorso;

udito l' Avvocato P. MITTIGA ZANDRI, con delega dell' Avvocato TRIFIRO' Salvatore, depositata in udienza difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 1.7.91 la s.p.a. RAS. (Riunione Adriatica di Sicurtà) cito' al giudizio del Tribunale di Milano la s.n.c BST di Biagi Paolo, Serena Monghini Mario e Tavoni Maria Grazia, intimandole il recesso ad nutum dal rapporto di agenzia instaurato il 1.9.87, con offerta dell'indennità sostitutiva di preavviso e richiesta di giudiziale dichiarazione di cessazione del rapporto, condanna della convenuta al rilascio dei locali e della documentazione di pertinenza della preponente, oltre al risarcimento dei danni per il caso di ritardata consegna.

Costituitasi la società convenuta, contestava, chiedendone il rigetto, le avverse richieste, eccependo in particolare l'incompetenza funzionale del Tribunale, trattandosi di controversia devoluta alla competenza del Giudice del Lavoro, l'illiceità, perché motivato da ritorsione avverso l'attività sindacale espletata dal proprio socio Biagi, del recesso, rifiutava l'indennità di preavviso e chiedeva, in via riconvenzionale, la dichiarazione di nullità di tale recesso e dei provvedimenti di urgenza, a relativa tutela interinalmente concessi ex art. 700 c.p.c. dal Presidente del Tribunale e posti in esecuzione, o, in subordinata condanna della R.A.S. al pagamento della somma di L. 30.000.000 a titolo di indennità ex art. 12 bis dell'A.N.A., l'accordo collettivo di settore, del 1981.

Con sentenza dell'11.6.1998, all'esito di istruttoria solo documentale, avendo il G.I. disatteso le richieste di prova formulate dalla convenuta, il Tribunale accoglieva integralmente (rimettendo la liquidazione dei danni in separata sede) la domanda attrice, respingeva le riconvenzionali e condannava la BST alle spese.

Proposto da quest'ultima e dai soci, personalmente, congiunto appello, resistito dalla RAS, con sentenza del 17/4-10/7/2001 l'adita Corte milanese, dichiarato inammissibile il gravame personale dei soci, respingeva quello della BST, che condannava al pagamento delle spese del grado.

Le argomentazioni della decisione possono, come di seguito, sintetizzarsi:

- a) la preposizione all'agenzia di una società a pura di persone, nell'ambito della quale rimpresa, esercente "attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi", veniva esercitata in forma collettiva, escludeva la sussistenza di rapporti personali di "parasubordinazione" e, conseguentemente, la competenza del Giudice del Lavoro;
- b) conseguentemente, essendo il rapporto intercorso solo con la società, andava esclusa anche la legittimazione dei soci ad impugnare, personalmente, la sentenza di primo grado;
- c) la non applicabilità al rapporto di agenzia commerciale dei principi giuslavoristici in materia di recesso ad nutum, con la conseguente possibilità di esercitare liberamente il relativo diritto potestativo;
- d) l'indimostrata prevalenza determinante dell'assunto motivo illecito a base del recesso, a tal riguardo risultando irrilevanti le richieste prove, dalle quali non sarebbe stato possibile "desumere il preteso collegamento tra le iniziative di tipo "sindacale" assunte da Paolo Biagi ed il recesso della società", tanto più che "l'illiceità del motivo non potrebbe valere nei confronti degli altri soci..";
- e) la natura meramente "obbligatoria" del preavviso, con la conseguente possibilità di sostituzione con la relativa indennità;
- f) la mancanza dell'opzione ex art. 12 bis A.N.A. da parte della società e la documentale tardività di quelle comunicate dal Biagi e dalla Tavoni, con conseguente non spettanza dell'indennità. Avverso tale sentenza la BST ed i soci hanno proposto congiunto ricorso per Cassazione, deducendo sei motivi, cui ha resistito la RAS con rituale controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta "violazione dei principi giuridici (e logici) riguardanti il contenuto della domanda della Ras e la legittimazione processuale dei convenuti".

Si sostiene che la domanda della società preponente, non limitata all'accertamento della risoluzione del rapporto di agenzia, ma attinente anche alla "illegittima permanenza nei locali agenziali ed al risarcimento dei danni relativi" avrebbe dovuto ritenersi, "logicamente...diretta anche nei confronti delle persone fisiche dei tre soci, potendo ascrivere solo ad esse, e non anche ad un ente giuridico, la commissione di un presunto atto illecito"; conseguentemente avrebbero dovuto ravvisarsi legittimazione ed interesse di costoro a far accertare la "legittimità" del loro comportamento, proponendo domanda riconvenzionale, in parallelo a quella della

"BST" snc, diretta a far accertare la continuita' del rapporto agenziale". Le censure sono manifestamente infondate.

Premesso che nel caso di specie il rapporto di agenzia, come neppure si contesta da parte del ricorrente intercorreva tra la RAS e la BST, e che la natura di societa' di persone rivestita dalla preposta, ancorche' non comportante la personalita' giuridica, era comunque tale da attribuire alla stessa, in quanto autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dalle persone dei soci, la titolarita' del rapporto stesso, e rilevato che nel caso di specie la domanda della preponente era stata diretta esclusivamente nei confronti della preposta s.n.c., senza ascrivere autonome o concorrenti responsabilita' ai soci della stessa (al riguardo il principio *societas delinquere non potest*, nel vigente ordinamento, vale solo nel campo penale, essendo invece ben configurabile, in quelli civile ed amministrativo, la responsabilita' da atto illecito di enti collettivi), risulta agevole escludere alcuna legittimazione, a partecipare in proprio al giudizio, del Biagi e soci, non essendo i medesimi titolari di alcuna diretta relazione con la parte attrice.

Esclusa, per le suesposte considerazioni, la sussistenza degli estremi per spiegare un eventuale intervento autonomo o litisconsortile, tale da consentirne ex art. 344 in rei. 404 e 105 co. 1 c.p.c., l'ingresso in giudizio per la prima volta anche in grado di appello, e pur ammettendosi, in considerazione delle cointeressenze economico - giuridiche dei soci, dipendenti dalle sorti del rapporto di agenzia facente capo alla s.n.c., un interesse dei medesimi a sostenerne le ragioni, va osservato che tali situazioni avrebbero solo consentito ai relativi portatori di spiegare intervento adesivo ex art. 105 co. 2 c.p.c. Non essendosi questo verificato in primo grado, restava preclusa la possibilita' del Biagi e soci di partecipare al giudizio, per la prima volta, in secondo grado, tenuto conto che il sopra citato art. 344, ammettendo l'intervento in appello solo dei soggetti che potrebbero proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (vale a dire di coloro un cui diritto, incompatibile con la decisione, ne sarebbe direttamente leso), implicitamente esclude la possibilita' di intervento adesivo per la prima volta in sede di gravame (v., tra le altre, Cass. S.U. n. 8500/98, sez. 1<sup>a</sup>. 8491/00, sez 3<sup>a</sup> n. 10750/02). Manifesta e' l'infondatezza anche del secondo motivo', deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. 409 c.p.c.", in riferimento alla confermata esclusione della competenza del Giudice del Lavoro, che invece, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere affermata, in considerazione dell'assunta preponderanza, nella specie, dell'elemento personale del lavoro svolto dai soci nell'ambito dell'impresa, nonche' della pregressa risalenza del rapporto di agenzia, originariamente instaurato con gli stessi. Quest'ultima circostanza e' palesemente irrilevante, considerato che la novazione soggettiva del rapporto ne ha comportato il trasferimento, dalle persone degli originari agenti al nuovo soggetto la societa' tra i medesimi costituita, che ne ha assunto la titolarita', quale impresa commerciale, ancorche' non di capitali, nei confronti della quale non e' configurabile la ed "parasubordinazione".

Costituendo questa il connotato essenziale dei rapporti attribuiti alla cognizione del Giudice del Lavoro ex art. 409 co. 3 cit., e non potendo la stessa, in quanto testualmente esigente la prevalenza, nella prestazione d'opera continuativa e coordinata, dell'elemento "personale" rispetto agli altri fattori della produzione, il solo fatto che il rapporto faccia capo ad una societa'ria pure di persone, nell'ambito della quale l'impresa e' gestita collettivamente in forma organizzata, e' sufficiente a comportarla termini della costante giurisprudenza di legittimita', resclusione della competenza de qua (v. tra le altre, Cass. lav. n. 693/95, 2509/97, 2157/98, 14544/00, 15241/00, 15341/00). Diverso e' il caso in cui i rapporti facciano direttamente capo ad uno o piu' individui, svolgenti attivita' prevalentemente personale, ancorche' tra loro associati, al fine di una distribuzione del lavoro e dei ricavi, assumendo in questo caso il rapporto societario una mera rilevanza intera, indifferente nell'assetto dei rapporti con il preponente, ne' comportante la preminenza di una struttura organizzativa imprenditoriale unica rispetto all'elemento personale (v. Cass. lav. n. 3208/97, n. 4928/97). Ma nella specie tale situazione non e' ricorrente, tenuto conto del sopra evidenziato rinnovo del rapporto avvenuto nel 1998 tra le due societa', previa estinzione di quelli precedenti, come dai giudici di merito e' stato accertato, nell'ambito del quale la preposizione fa capo alla sola s.n.c BST e non piu' alle persone dei suoi soci. Con il terzo motivo viene dedotta "violazione e falsa applicazione dell'art. 1345 c.c., in relazione alla nullita' del recesso della RAS, in quanto indotto da illecito motivo di rappresaglia sindacale".

Con il quarto e connesso motivo si deduce "error in procedendo e vizio di motivazione, con riguardo alla mancata ammissione delle prove della discriminazione". Le doglianze, in stretta correlazione, attengono anzitutto all'affermazione di principio comune alle due sentenze di merito, secondo la quale al negozio unilaterale di recesso, in quanto liberamente esercitabile nell'ambito del rapporto di agenzia, non sarebbe applicabile la norma di cui all'art. 1345 c.c. comminante la nullità per illiceità del motivo determinante, ed alla subordinata e rafforzativa argomentazione, secondo la quale la prova articolata dalla convenuta, al fine di dimostrare siffatta illiceità, in quanto dovuta a motivi di rappresaglia antisindacale, sarebbe comunque irrilevante, per inidoneità a dimostrare in modo netto detto collegamento e per non comunicabilità di tale motivo limitato al Biagi, agli altri soci.

Si obietta che l'art. 1345 cit. ha portata generale, che il movente antisindacale costituisce un motivo illecito anche al di fuori dell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati e che l'inidoneità della prova richiesta a dimostrarlo sarebbe stata apoditticamente affermata, pur a fronte della specificità delle circostanze articolate, che, infine, l'atto di recesso, pur determinato da ritorsione nei confronti di un solo socio, avrebbe colpito anche gli altri, oltre alla società.

Le censure, fondate nei termini di seguito precisati, vanno accolte per quanto di ragione. L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, del principio secondo la quale "il recesso ad nutum in ambito negoziale non protetto rappresenta l'esercizio di un diritto potestativo, riservato alla libera determinazione del recedente e sottratto al controllo di terzi senza che assumano rilievo i motivi che lo hanno determinato può valere ad escludere l'automatica trasposizione, nella disciplina dei rapporti di agenzia, dei principi giuslavoristici in tema di recesso, con particolare riferimento a quelli sulla giusta causa e relativa sindacabilità, nei casi in cui ne è assicurata la stabilità a tutela del contraente economicamente più debole (sindacabilità che, peraltro, viene anche ammessa dalla corrente giurisprudenza, in materia di agenzia, al limitato fine della spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso), non può tuttavia anche comportare la sottrazione dei rapporti in questione alle regole, di carattere generale, che disciplinano la validità dei negozi giuridici, in considerazione dei relativi profili finalistici.

Nell'ambito di tali regole va annoverata la norma di cui all'art. 1345 c.c., che, derogando al principio secondo il quale i motivi inducenti all'atto di autonomia privata attenendo alla sfera ed "interna" del soggetto che li pone in essere non sono rilevanti per l'ordinamento, eccezionalmente qualifica illecito il contratto, quando le parti si siano determinate a concluderlo per motivo illecito comune alle stesse parti illiceità, ai sensi dell'art. 1418 co. 2 c.c. comporta la nullità del negozio.

L'applicabilità della suddetta regola agli atti unilaterali, di cui potrebbe dubitarsi perché un motivo unilaterale non può essere "comune", risulta ormai ammessa dalla corrente giurisprudenza di legittimità (v., in particolare, Cass. lav. n. 755/82, 1017/85, 47/95, 7188/01, 11191/02, 11633/02, 10189/04, quest'ultima in tema di contratto di agenzia), in ragione del richiamo operato dall'art. 1324 c.c., in virtù del quale, "salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale". Da tale indirizzo questo Collegio non ritiene doversi discostare, considerato che la ratio della disposizione, da individuarsi nell'esigenza di evitare gli abusi del diritto, ricorrente a quando l'atto di autonomia privata sia finalizzato esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali, ben sussiste anche a presidio di quelle situazioni, soggettive che potrebbero essere pregiudicate dal compimento di atti unilaterali, esclusivamente o prevalentemente determinati da siffatte finalità. Sicché, se in tema di atti bilaterali o plurilaterali, finalità illecita determinante per essere tale, necessariamente deve essere riferibile a tutti i partecipanti, il requisito della relativa comunanza non è, ovviamente, esigibile, per la contraddizione che non lo consente, quando la stessa infici un atto unilaterale, non altrimenti motivato o determinato anche da ragioni concorrenti di minore rilevanza ed il movente illecito sia riconoscibile, non essendo ammissibile un'indagine indirizzata esclusivamente nella sfera interna dell'autore dell'atto, ma occorrendo che l'illiceità sia rivelata da elementi obiettivi esteriori, evidenzianti il relativo collegamento con l'atto l'onere della relativa prova naturalmente incombe sulla parte che allega l'invalidità dell'atto cui esito, da valutarsi con prudente apprezzamento del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione (v. le già citate sent. n. 7188/01, 11191/02, 10179/04 di questa S.C.).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve, dunque, affermarsi che, contrariamente a quanto, in via principale, ritenuto dai giudici di merito nella presente vicenda, il recesso ad nutum, segnatamente nell'ambito del rapporto di agenzia, in quanto atto unilaterale a contenuto patrimoniale, in virtu' della regola generale derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 1345, 1324, 1418 co. 2 c.c., puo' essere nullo, ove risulti determinato da esclusivo o prevalente motivo illecito.

A questo punto, considerato che l'illiceita' del motivo (cosi' come quella della causa) del negozio giuridico sussiste nei casi di contrarieta' a norme imperative all'ordine pubblico o al buon costume (v. art. 1343 c.c.), occorre stabilire se, come dedotto dalla ricorrente, la finalita' di ritorsione antisindacale sia contraria a norme imperative e possa configurarsi anche in ambito diverso da quello dei rapporti di lavoro subordinato. Al primo quesito la giurisprudenza di legittimita' ha gia' dato una convincente risposta positiva (v., in particolare, Cass. n. 66/84, n. 7188/01), ritenendo la nullita', anche al di fuori dei casi rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo, ed a prescindere dalle ipotesi di specifica e piu' incisiva tutela (v. art. 28 L. 28.5.70 n. 300), degli atti espulsivi (negozi unilaterali a contenuto patrimoniale) determinati da finalita' antisindacali per l'illiceita' del relativo motivo, perche' in contrasto con norme imperative poste a tutela della liberta' di associazione dei lavoratori, garantita dalla Costituzione (art. 18 e 39), ancor prima che dalle leggi speciali in materia (v. artt. 4 L. 15.7.66 n. 604, 14 e 15 cit. L. 300/70).

Anche al secondo quesito, in ordine al quale non constano precedenti giurisprudenziali, questa Corte ritiene di dover fornire risposta positiva. La liberta' sindacale, intesa quale possibilita' di associarsi ed assumere iniziative al fine di perseguire interessi comuni di tutela e miglioramento delle condizioni di lavoro, non puo' ritenersi prerogativa esclusiva dei lavoratori subordinati, in un sistema, come quello vigente, nel quale il "lavoro", nella sua accezione piu' ampia (la stessa alla quale fa riferimento l'omnicomprensiva intitolazione del libro quinto del codice civile), costituendo il principale fondamento socio-politico della Repubblica (art. 1 Cost.), deve ritenersi riconosciuto ed incoraggiato in tutte le sue forme e manifestazioni, con conseguente pari dignita' di tutte le categorie sociali che concorrono alla produzione e che, anche negli inevitabili conflitti determinati da collidenti interessi economici, sono tenute al rispetto delle controparti, in un confronto imponente il leale impiego dei mezzi di tutela apprestati dall'ordinamento giuridico. Sulla base di tali premesse, derivanti da principi di natura costituzionale e di ordine generale (artt. 1, 18, 39 Cost.), delle quali le specifiche disposizioni, segnatamente previste da fonti legislative disciplinanti la materia del lavoro subordinato (che e' quella nella quale le esigenze sopra indicate si manifestano con maggiore intensita' e frequenza) costituiscono solo le piu' evidenti applicazioni, deve ritenersi che la tutela dell'associazionismo, del proselitismo e dell'attivismo, per finalita' collettive di lavoro, anche se "parasubordinato" o autonomo, costituisca un'esigenza primaria, insita nel sistema, ancorche' non codificata, la cui violazione non puo' non qualificarsi "illecita", per contrasto con norme imperative.

In tale ottica l'atto unilaterale ritorsivo, determinato da movente antisindacale, inteso nel senso ampio sopra precisato, pur se provocato da comportamenti di persone fisiche, ove diretto contro un ente collettivo del quale le stesse siano esponenti, da ritenersi illecito, ove risulti che con lo stesso sia stata posta in essere, come nella specie dedotto dalla ricorrente, una vera e propria rappresaglia trasversale.

Deve essere pertanto cassata la sentenza impugnata, nella parte in cui ha negato la sindacabilita' del motivo del recesso ad nutum, che la s.n.c. BST aveva sostenuto essere esclusivamente determinato da ritorsione antisindacale nei confronti del proprio socio Biagi.

Passando all'esame della subordinata ratio decidendi, espone nella sentenza medesima, secondo la quale il motivo de quo non sarebbe, in concreto, distinguibile da altri e concorrenti motivi leciti e la prova, al riguardo offertala documentalmente, sia mediante articolazione testimoniale, dalla B.S.T., non consentirebbe di evidenziarlo "in modo netto", ne' di estendere gli effetti dell'illiceita' del recesso agli altri soci, questa Corte osserva che l'argomentazione risulta palesemente elusiva e meramente assertiva, sotto il primo profilo, ed erronea sotto il secondo.

La circostanza che il recesso fosse stato esercitato nei confronti della societa' e che gli assunti comportamenti, rispetto ai quali se ne deduce la natura ritorsiva, fossero ascrivibili ad uno solo

dei soci (nell'articolazione di prova testimoniale, riportata in epigrafe, vi e' peraltro menzione anche della collaborazione, all'attivismo sindacale del predetto, prestata dall'altra socia Tavoni), non e' ostativa, in linea di principio, alla qualificabilita' quale "antisindacale" del recesso, tenuto conto delle considerazioni, in precedenza esposte, a termini delle quali gli atti di rappresaglia cd."trasversale"sono non meno illeciti di quelli diretti.

Quanto alle prove offerte e richiesteci vaglio degli elementi documentali e' generico, mentre il diniego di ammissione di quella testimoniale non da conto delle effettive ragioni del rigetto dell'istanza, a fronte dell'articolazione di specifiche circostanze deducibili non solo l'intensa attivita' sindacale svolta dal Biagi, con la collaborazione della socia Tavoni, ma, anche e soprattutto, l'immediata consecutivita' temporale del recesso di cui e' causa rispetto ad iniziative ed istanze di cui il predetto, nella qualita' di esponente del Sindacato Nazionale Agenti, era stato portavoce proprio nei confronti della R.A.S.. Neppure di eventuali concorrenti motivi leciti, da cui il movente ritorsivo non sarebbe distinguibile, vi e' alcuna menzione nella motivazione della sentenza, ed a tal riguardo assumono particolare rilievo, ai fini dell'esclusione di quello che in astratto avrebbe potuto essere uno dei piu' plausibili, la scarsa produttivita' dell'agenzia affidata alla BST., le circostanze anche articolate al riguardo da tale societa', dirette a dimostrare il contrario. La sentenza va, dunque, cassata in relazione alle accolte censure, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, che attenendosi al principio enunciato, valuterà specificamente le menzionate richieste di prova, in ordine alle quali la motivazione dei giudici di appello e' risultata carente.

I rimanenti motivi di ricorsoci quinto deducente "violazione e falsa applicazione dell'art. 1750 c.c., in relazione alla ritenutaci giudici di merito, "natura obbligatoria" del preavviso, ed il sesto, deducente "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. in relazione all'opzione di cui all'art. 12 bis A.N.A. Vizio di motivazione", restano conseguentemente assorbiti, attenendo a questioni subordinate alla validita' del recesso. I giudici di rinvio provvederanno, infine, anche in ordine alle spese del presente giudizio, nell'ambito del regolamento finale e complessivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo ed il quarto, per quanto di ragione, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviacene per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.

Così' deciso in Roma, il 6 luglio 2005.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2005